

## Ai Direttori Generali, Rappresentanti Legali, Responsabili

#### - Delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

#### **LORO SEDI**

Fondazione ONAOSI Prot.Uscita N.10821/19 del 22/03/2019 ARC-UFF.CONTRIB.OBB.E VOL.

OGGETTO: Legge 7 luglio 1901, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni. Contribuzione obbligatoria all'ONAOSI. Accertamento, riscossione e versamento delle somme dovute. Circolare informativa 2019.

## Premessa. L'ONAOSI e la natura pubblica del fine previdenziale ed assistenziale.

L'ONAOSI è un Ente gestore di una forma di previdenza obbligatoria integrativa del sistema di previdenza generale, che eroga prestazioni in favore degli orfani dei Sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti). Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente (insieme anche ad ENPAM, ENPAV ed ENPAF, Cassa degli Avvocati, Cassa dei Notai, Cassa degli Ingegneri, ecc.) si è trasformata da Ente pubblico in Fondazione privata.

In proposito, va rammentato che la privatizzazione ha avuto e ha incidenza <u>esclusivamente</u> sugli strumenti gestionali, mentre <u>rimane del tutto inalterata la natura pubblica delle finalità</u> previdenziali ed assistenziali e l'evidenza pubblicistica dell'attività svolta.

Infatti, l'attrazione dell'ONAOSI nella sfera privatistica operata dal D. Lgs. 509/1994, riguarda il regime della personalità giuridica, ma lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'art. 38 Cost., dell'attività da essa svolta (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale (art. 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l'approvazione dei Ministeri Vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei Conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia (art. 3).

Quanto sopra, tra l'altro, trova conferma nella univoca e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (ad esempio sentenze n. 248/1997 e n. 214/1999), nonché, ancora recentemente, del Consiglio di Stato (sezione sesta, sentenza 30 ottobre 2012), a cui si rimanda. Va ricordato inoltre che il rapporto previdenziale relativo al contributo ONAOSI intercorre tra la pubblica amministrazione datrice di lavoro del sanitario e il sanitario dipendente. Ad essa spetta, infatti, di determinare il contributo dovuto in base ai criteri indicati dall'ONAOSI, di incassarlo per retribuzione ritenuta sulla di trasmetterlo all'ONAOSI. L'obbligo di trasmettere i contributi trattenuti sulle retribuzioni costituisce una obbligazione ex lege e non una obbligazione previdenziale; pertanto i datori di lavoro sono responsabili nei confronti dell'ONAOSI della corretta applicazione della legge nella compilazione degli schemi tecnici (o elenchi), nella liquidazione del contributo e nel versamento delle somme ritenute alle scadenze di legge.

Tutela previdenziale ed assistenziale dei Sanitari. Regolarità e correttezza nell'accertamento, riscossione e versamento da parte degli Enti.

Tanto premesso, deve richiamarsi l'attenzione sul corretto e regolare assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi di accertamento, riscossione e versamento all'ONAOSI dei contributi dovuti.



Appare evidente, che, solo ove ciò venga posto in essere da parte degli enti in indirizzo, può essere assicurata la piena ed effettiva realizzazione dei diritti di tutela previdenziale ed assistenziale che l'ordinamento attribuisce ai Sanitari che prestino servizio alle dipendenze degli enti medesimi.

A riguardo, nell'esercizio delle potestà di vigilanza di cui all'art. 3, del più volte menzionato D. Lgs. 509/1994, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sollecitano l'ONAOSI al tempestivo e costante monitoraggio e, ove necessario, nell'ambito del potere di riscossione attribuito dalla legge e dall'art. 8, comma 2, del Regolamento della Contribuzione, ad agire nei confronti degli enti morosi per il recupero coattivo dei crediti contributivi. Va evidenziato a tale riguardo che, su richiesta, gli enti forniscono ogni informazione rilevante ai fini dell'esercizio della vigilanza contributiva e del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ONAOSI.

Gli obblighi derivanti dalla legge e dal regolamento sono assolti mediante sistemi automatizzati ed informatizzati, in base alle istruzioni fornite dall'ONAOSI.

Si segnala, infine, che nella sezione "*Normativa di riferimento*" vengono riepilogate le disposizioni salienti, mentre, in sede applicativa, si evidenzia l'assoluta importanza di attenersi, tra l'altro, alle "*Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*", alla cui integrale consultazione ed applicazione si rimanda.

## Circolare EP - n. 7/2019: NOVITA':

Ferme restando le disposizioni legislative, regolamentari ed attuative a cui si rimanda integralmente, si forniscono di seguito alcune anticipazioni, indicazioni, aggiornamenti e chiarimenti anche alla luce di quesiti pervenuti all'ONAOSI.

#### > AREA RISERVATA AGLI ENTI PUBBLICI

La Fondazione sta realizzando all'interno della Piattaforma ONAOSI, l'Area riservata agli Enti Pubblici sostituti d'imposta che permetterà sia agli enti che alla Fondazione ONAOSI di accedere ad essa utilizzando qualunque dispositivo con connessione internet (anche mobile) dotato di un semplice browser.

Gli Enti Pubblici pertanto, in sostituzione dell'attuale procedura di trasmissione delle denunce tecniche semestrali tramite posta elettronica, provvederanno a tale adempimento attraverso l'Area Riservata.

Seguirà, a breve, specifica e dettagliata comunicazione di riferimento.

## > MOD. 1

Dal 1/1/2020, gli enti che si avvarranno della procedura di trasmissione delle denunce tecniche semestrali attraverso l'Area Riservata, <u>NON DOVRANNO</u> trasmettere tale modello in quanto l'adempimento verrà attestato dalla nuova procedura.

### > COMPILAZIONE DENUNCIA SEMESTRALE

Il foglio "Riferimenti anagrafici" all'interno dello schema tecnico dovrà essere <u>SEMPRE</u> compilato con tutti i dati specificati relativi ai Sanitari presenti nel foglio "Contribuzione" ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente Regolamento della Contribuzione.

#### > MAILING LIST

Oltre all'indirizzo di PEO Aziendale, si richiede di compilare un ulteriore campo relativo all'indirizzo PEC.



Modalità di Invio della denuncia semestrale, della Mailing List e del Mod. 1/2019 (Denuncia Adempimenti Enti).

- Schema tecnico Excel 2019 (denuncia semestrale) inviare dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria del responsabile del procedimento Onaosi o del responsabile dell'Unità Operativa, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria enti@onaosi.it. Il file deve essere inviato esclusivamente in formato excel. NON SONO ACCETTATI FILE DI ALTRO FORMATO (ex pdf/tif/ods etc.);
- <u>Mailing List 2019</u> Come per lo schema tecnico excel (denuncia semestrale), inviare il file dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria del responsabile del procedimento Onaosi o del responsabile dell'Unità Operativa, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria enti@onaosi.it.
  - Il file deve essere inviato *esclusivamente* in formato excel. **NON SONO ACCETTATI FILE DI ALTRO FORMATO** (**ex pdf/tif/ods etc.**). Oltre all'indirizzo di <u>**PEO Aziendale**</u>, si richiede di compilare un ulteriore campo relativo agli **indirizzi PEC**;
- Mod. 1/2019 denuncia adempimenti enti Inviare il Mod. 1/2019 debitamente compilato e firmato dal Responsabile dell'Unità Operativa, da un indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente all'indirizzo di posta elettronica certificata della Fondazione Onaosi enti@pec.onaosi.it. Dal 1/1/2020 la trasmissione di tale modello non verrà più richiesta in quanto sostituita dalle nuove procedure di accesso diretto al portale Onaosi riservato agli Enti Pubblici.

#### A) Normativa di riferimento

L'art. 2, comma 2, lett. e), L. 7 luglio 1901, n. 306, e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'obbligo di contribuzione all'ONAOSI per i Sanitari iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani dei medici chirurghi e odontoiatri, medici veterinari e farmacisti alle dipendenze degli enti in indirizzo.

In base all'art. 3, L. 31 gennaio 1949, n. 21, richiamato dall'art. 3, comma, 1 del regolamento della contribuzione ONAOSI, la riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata, mensilmente, mediante ritenuta diretta sugli emolumenti percepiti dai soggetti obbligati, secondo le istruzioni dell'ONAOSI.

L'art. 5, comma 4, del vigente Statuto ONAOSI stabilisce che i contribuenti obbligatori e volontari sono tenuti al versamento dei contributi nella misura e con le modalità deliberate dal Comitato di Indirizzo con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, D. Lgs. 509/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Per i contribuenti obbligatori l'entità del contributo è rapportata, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base (*calcolata su tredici mensilità*) ed all'anzianità di servizio nei termini previsti dalla normativa regolamentare ed attuativa.

La riscossione dei contributi è effettuata con le modalità di cui al regolamento della contribuzione, salva la facoltà della Fondazione di stabilire per gli enti specifiche modalità di adempimento e di stabilire, in ogni caso, forme ulteriori di riscossione in conformità allo Statuto ed alla normativa vigente.



# B) Enti, istituzioni ed organismi tenuti ad applicare la normativa sulla contribuzione obbligatoria ONAOSI

In prima istanza, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42/2007, richiamata dall'art. 6, comma 9, del regolamento della contribuzione, sono tenuti ad applicare la normativa ONAOSI tutti gli enti elencati nell'art.1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 e, precisamente:

- 1) tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
- 2) le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni
- 3) le istituzioni universitarie
- 4) gli Istituti autonomi case popolari
- 5) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
- 6) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
- 7) le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale
- 8) l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- 9) le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
- 10) CONI (Fino alla revisione organica della disciplina di settore).

Inoltre sono tenuti ad applicare le norme sul prelievo del contributo ONAOSI tutti gli enti pubblici economici e gli enti privati i quali, in base ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza, siano equiparabili ad una pubblica amministrazione, come, <u>ad esempio</u>, le Aziende Speciali comunali che gestiscono le farmacie del servizio pubblico locale.

### C) Il rapporto di dipendenza e l'iscrizione all'Ordine Professionale del Sanitario

Con le puntualizzazioni esplicitate nella sezione B, gli enti, le istituzioni e gli organismi tenuti ad applicare la normativa sulla contribuzione obbligatoria ONAOSI nell'assolvimento delle funzioni attribuite dalla normativa, procedono all'accertamento dell'esistenza di rapporti di dipendenza con Sanitari che risultino iscritti ai rispettivi Ordini Provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari.

## D) Esoneri contributivi: disposizioni regolamentari a decorrere dal 1 gennaio 2013

Secondo l'art. 6, comma 10, del regolamento della contribuzione, approvato espressamente dai Ministeri Vigilanti, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 "sono esonerati dall'obbligo del versamento dei contributi i soli <u>Sanitari cessati dal servizio per inabilità totale permanente riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti in materia. L'esonero contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'accertamento dell'invalidità e non costituisce, in assenza degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, diritto all'ammissione alle prestazioni".</u>

Si fa presente che sono fatti salvi i diritti maturati nel vigore del previgente Regolamento.

In conseguenza, sempre dal 1 gennaio 2013, cessa l'applicazione della disciplina (delibera Consiglio di Amministrazione n. 32/2005) di esonero per i Sanitari in stato di inabilità totale permanente o di invalidità civile al 100% in servizio presso gli enti in indirizzo.

Fatti salvi i diritti maturati nel vigore del previgente regolamento, dal 1 gennaio 2013 <u>non trova ulteriore applicazione</u> l'esonero (delibera Consiglio di Amministrazione n.13/2005) per i Sanitari che hanno compiuto i 67 (sessantasette) anni di età e maturato un'anzianità contributiva di 30 (trenta) anni.

Si ricorda che i Sanitari dipendenti <u>in servizio presso gli enti in indirizzo o con rapporti convenzionali in corso</u> che hanno compiuto i 67 (sessantasette) anni di età e maturato un'anzianità



contributiva complessiva minima di 30 (trenta) anni **non** hanno facoltà di versare, in alternativa alle quote annuali, un contributo vitalizio "una tantum".

## E) Base imponibile e misura del contributo

Il contributo dovuto all'ONAOSI dai Sanitari è stabilito con delibera Consiglio di Amministrazione n. 42/2007 in vigore dal 1 gennaio 2008 (approvazione ministeriale del 16 luglio 2008) nelle seguenti misure:

a) lo 0,34% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni.

L'assoggettamento al contributo obbligatorio nella misura dello 0,34% è applicabile <u>esclusivamente</u> ai Sanitari in possesso della predetta anzianità complessiva di servizio <u>presso uno o</u> più enti in indirizzo.

b) lo 0,38% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, superiore a 5 anni.

Per <u>"retribuzione tabellare annua lorda"</u> deve intendersi lo stipendio tabellare annuo lordo - comprensivo di tredicesima mensilità ed escluse l'indennità di posizione e la retribuzione di <u>risultato</u> - fissato per i dirigenti farmacisti, medici, odontoiatri e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale dal CCNL. Per i Sanitari il cui rapporto di lavoro è regolato da altri CC.CC.NN.LL. o non è contrattualizzato, il contributo obbligatorio non può comunque superare, in valore assoluto, quello dei dirigenti Sanitari del SSN (cfr art. 6 comma 4 del Regolamento della Contribuzione in vigore dal 6 agosto 2012).

Si invitano pertanto gli enti configurati nella fattispecie sopra descritta ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni regolamentari.

Si rimanda per i dettagli alle "Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)".

## F) Comando, distacco, aspettativa e similari

In base all'art. 3, comma 5, del Regolamento della contribuzione, l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi dovuti, compresa la compilazione e l'invio della denuncia semestrale (schema tecnico), e in generale gli adempimenti connessi, "sono a carico dell'ente che eroga effettivamente la retribuzione e/o il compenso, anche nella fattispecie di Sanitari posti in posizione di comando, di distacco, aspettativa o similari".

Gli enti – <u>anche nel caso di comando, distacco, aspettativa e similari senza assegni</u> - devono comunque segnalare, in sede di denuncia semestrale (schema tecnico), le suddette fattispecie, attenendosi a quanto espressamente richiamato nelle relative "*Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*".

# G) Aspettativa per incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo

Con riferimento all'incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo presso uno degli enti di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, nulla osta a che, in fase applicativa, agli adempimenti di cui al citato art. 3, comma 5 del regolamento della contribuzione possano provvedere, previa intesa, l'ente di appartenenza ovvero l'ente presso cui viene svolto l'incarico.

A SI Resta fermo che al fine della continuità e regolarità della posizione contributiva:

- I. nel caso in cui a seguito di intesa tra gli enti interessati a versare all'ONAOSI le somme dovute sia l'ente di appartenenza, quest'ultimo <u>non deve</u> segnalare nella denuncia semestrale (schema tecnico) l'inizio dell'aspettativa per l'incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo;
- II. nel caso in cui a seguito di intesa tra gli enti interessati a versare all'ONAOSI le somme dovute sia l'ente presso il quale il Sanitario svolge l'incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, in sede di denuncia semestrale (schema tecnico) l'ente di appartenenza <u>deve</u> segnalare l'inizio della relativa aspettativa, mentre l'ente presso cui viene svolto l'incarico <u>deve</u> segnalare l'inizio dell'incarico stesso. Per i casi di cui sopra, al fine della corretta compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico), si rimanda a quanto previsto specificamente nelle "Istruzioni di compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)".

## H) Invio della denuncia semestrale (schema tecnico) e versamento dei contributi dovuti all'ONAOSI – Scadenza e modalità

I. In base al Regolamento della Contribuzione, gli enti compilano l'elenco dei Sanitari assoggettati a trattenuta contributiva nel semestre di competenza (1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre), come da indicazioni in merito evidenziate nelle "Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)", cui si rimanda.

Si ricorda a tutti gli enti che si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie - sistema NoiPA - che la totale responsabilità dei succitati adempimenti (trasmissione denuncia semestrale - schema tecnico) resta in capo all'ente sostituto d'imposta il quale dispone di ogni mezzo per poter dare piena ottemperanza al contenuto delle direttive in questione, limitandosi la Direzione MEF ad effettuare centralmente il versamento contributivo e la conseguente rendicontazione.

Gli enti, entro 15 giorni dalla scadenza semestrale di competenza, quindi, rispettivamente

ENTRO IL 15 LUGLIO 2019 (per il semestre gennaio-giugno 2019)

ENTRO IL 15 GENNAIO 2020 (per il semestre luglio-dicembre 2019)

## devono provvedere:

- **all'INVIO della denuncia semestrale** (schema tecnico) sottoscritta dal dirigente responsabile, ovvero dal responsabile dell'unità Operativa;
- **al VERSAMENTO dei contributi riscossi** e riportati nella denuncia semestrale (schema tecnico).
- II. La denuncia semestrale (schema tecnico) deve essere inviata <u>esclusivamente in formato</u> <u>elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica</u>:
  - <u>enti@onaosi.it</u> (solo ed esclusivamente in formato excel).



A completamento di quanto sopra, gli Enti provvedono a compilare in ogni parte e trasmettere all'ONAOSI il MOD 1/2019 "Denuncia adempimenti Enti" che deve essere inviato in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

### enti@pec.onaosi.it (in formato pdf)

III. <u>Il versamento deve essere effettuato diviso e distinto per semestre di competenza, con relativa causale.</u>

Nella causale di ciascun versamento è indispensabile indicare **sempre e chiaramente**:

- 1. Codice ente (codice anagrafico attribuito dall'ONAOSI) e relativa denominazione;
- 2. Semestre di riferimento del versamento (ad esempio: I sem. 2019, II sem. 2019).

Il versamento va effettuato – come già preannunciato – utilizzando le seguenti **coordinate IBAN**:

C/C bancario c/o Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Via XX Settembre, 77 Perugia									
IBAN (coordinate	PAESE	CIN	CIN	ABI	CAB	N° CONTO			
bancarie internazionali)		EUR							
	IТ	11	G	01030	03000	000003805884			
	11	11	· ·	01050	03000	000003003001			
INTESTAZIONE	"FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA"								

Si specifica che viene comunque garantita contestualmente l'operatività del conto corrente postale n. 10598068 attualmente utilizzato con il seguente IBAN:

PAESE	CHECK	CIN – IT	ABI	C.A.B.	CONTO
IT	16	T	07601	03000	000010598068

intestato a: "FONDAZIONE ONAOSI GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE PERUGIA".

NOTA BENE - L'importo versato <u>deve sempre corrispondere</u> a quello indicato nel foglio di lavoro "*Riferimenti Versamento*" della denuncia semestrale (schema tecnico) ed è rappresentato dalle somme dovute per il semestre di riferimento (competenza) al netto di eventuali conguagli a credito e comprensivi di eventuali conguagli a debito relativi a periodi/semestri precedenti. <u>Non sono ammesse decurtazioni per commissioni bancarie: quelle eventualmente operate resteranno a debito dell'ente versante, determinando irregolarità contributiva.</u>

#### L) Sanzioni e vigilanza

Come è noto, l'ordinamento sancisce la tutela penale, amministrativa e civile per le violazioni in materia prevido-assistenziale, cui si rimanda.

In base all'art. 8, comma 2, del Regolamento della contribuzione i contributi obbligatori dovuti e non versati possono essere riscossi mediante il concessionario della riscossione, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento.



## M) Informativa da fornire ai Sanitari dipendenti ai fini della posizione soggettiva di iscritto e contribuente ONAOSI

Le finalità di garanzia dei diritti spettanti ai Sanitari dipendenti comportano che questi ultimi ricevano, capillarmente e tempestivamente, quante più informazioni e/o notizie circa eventi che possano determinare – a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'acquisizione, la modificazione o, addirittura, la perdita dei diritti stessi.

In tal senso, atteso l'imprescindibile e fondamentale ruolo formale e sostanziale assegnato dall'ordinamento, gli enti in indirizzo procedono a dare informativa sulla normativa ONAOSI, attraverso mezzi idonei, ai Sanitari dipendenti in servizio, con particolare rilievo a quanto di seguito evidenziato:

- ai sensi dell'art. 3, comma 10, del Regolamento della Contribuzione (fermo restando quanto previsto alla precedente sezione H), il contribuente obbligatorio posto in aspettativa senza assegni è tenuto a versare la quota annuale prevista con modalità, entità e scadenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 5, comma 8, del vigente Statuto, i Sanitari contribuenti obbligatori, che cessino da tale regime di contribuzione, per mantenere la continuità e regolarità della posizione, possono iscriversi come contribuenti volontari entro 2 (due) anni dalla cessazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria all'ONAOSI non è accoglibile.

## • N) Supporto e recapiti utili

E' possibile consultare e scaricare la documentazione dal sito www.onaosi.it

(Contribuzione-Sezione Enti-Circolare ed Istruzioni Adempimenti).

Mail ordinaria: enti@onaosi.it - Mail certificata: enti@pec.onaosi.it

Telefono: 0755869217 - 0755869251 - 0755869279

Fax: **0755013815** 

#### Allegati:

- 1) Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)
- 2) Denuncia semestrale (schema tecnico)
- 3) Modello 1/2019 Denuncia adempimenti enti
- 4) Mailing List

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Mario Carena)

Funzionario istruttore: f.to Cinzia Ammirato

Responsabile Ufficio Contribuzione Obbligatoria e Volontaria f.to Cinzia Scoscia

Responsabile Area Ricavi e Contribuzione f.to dott. Giuseppe Nardi